



**SICILIA**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
COMITATO REGIONALE SICILIA**

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091-6808402

Sito: sicilia.lnd.it

e-mail: [presidenza.sicilia@lnd.it](mailto:presidenza.sicilia@lnd.it)

**Stagione Sportiva 2026/2027  
Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 luglio 2026**

**1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

**COMUNICATO UFFICIALE n.29 – pubblicato il 9 luglio 2026**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 22/AA al n. 25/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 23/AA**

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 705 pf 25-26 adottato nei confronti della società CITTA' DI ACIREALE 1946 SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

CITTA' DI ACIREALE 1946 SSD ARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse i soggetti avvisati nel presente procedimento hanno posto in essere gli atti antiregolamentari;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

· Società CITTA' DI ACIREALE 1946 SSD ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Graziano Carmelo STRANO;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:

· € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società CITTA' DI ACIREALE 1946 SSD ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1783583846\\_CU\\_dal\\_n\\_25\\_AA\\_al\\_n\\_29\\_AA\\_FIGC\\_-\\_Provvedimenti\\_della\\_Procura\\_Federale.pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1783583846_CU_dal_n_25_AA_al_n_29_AA_FIGC_-_Provvedimenti_della_Procura_Federale.pdf)

## **2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **RICHIESTA PALLONI DA PARTE DELLE SOCIETA'**

SI INFORMA, relativamente alle richieste di palloni sia di Calcio a 11 che di Calcio a 5, che questo Comitato Regionale, allo stato attuale, **è sprovvisto di quanto richiesto.**

### **SVINCOLO ART. 117 BIS N.O.I.F.**

**Art. 117 Bis Comma 4 (Nuovo testo in vigore dall'01/07/2026)**

**Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti", "giovani" e dei/delle "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"**

In riscontro a quanto pubblicato sui C.U. 89/A della FIGC del 20/11/2025, 198/A FIGC del 27/04/2026 si riporta la modifica del comma 4:

"I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i/le "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio.

**Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio"**

**Ai fini del computo del termine del 31 gennaio di cui al presente comma 4), laddove tale giorno di scadenza sia festivo, la relativa scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo. (1 febbraio stagione 2026/27)**

**A.S.D. SANCATALDESE CALCIO**

**FEDERICO DAVIDE NATO IL 26/06/08 MATR. 3332065**

### **DELEGAZIONI PROVINCIALI**

Facendo riferimento al C.U. n°5 pubblicato l'8 luglio u.s., di seguito si riportano i nominativi degli altri soggetti che operano presso le Delegazioni Provinciali con i relativi incarichi.

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

<b>Referente Area di responsabilità sociale</b>	: Nigrelli Biagio
<b>Medico Fiduciario Provinciale</b>	: Curella Pietro
<b>Fiduciario Prov.le campi sportivi</b>	: Patti Salvatore
<b>Addetto Stampa</b>	: Lentini Carmelo
<b>Referente Prov.le Attività Giovanile</b>	: Petrucci Vincenzo
<b>Collaboratore Addetto AS400</b>	: Palumbo Gisella
<b>Collaboratore Addetto alla Segreteria</b>	: Burgio Tonino
<b>Collaboratore</b>	: Caci Paolo

#### **DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI BARCELLONA P.G.**

<b>Referente Area di responsabilità sociale</b>	: Lanza Placido
<b>Medico Fiduciario Provinciale</b>	: Alizzi Lorenzo
<b>Fiduciario Prov.le campi sportivi</b>	: Basile Sebastiano
<b>Addetto Stampa</b>	: Volo Lucio
<b>Referente Prov.le Attività Giovanile</b>	: Cappadona Filippo
<b>Collaboratore</b>	: Spada Giuseppe
<b>Collaboratore</b>	: Emanuele Carmelo

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA**

Referente Area di responsabilità sociale : Miccichè Tullio  
 Medico Fiduciario Provinciale : Di Gesù Ferdinando  
 Fiduciario Prov.le campi sportivi : Seminara Giovanni  
 Addetto Stampa : Gandolfo Maria Pepe  
 Referente Prov.le Attività Giovanile : Maritato Armando  
 Collaboratore : Emma Antonio  
 Collaboratore : Palumbo Michele

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANIA**

Referente Area di responsabilità sociale : Mannino Alfio  
 Medico Fiduciario Provinciale : Calabretta Angelo  
 Fiduciario Prov.le campi sportivi : Sapienza Marcello  
 Addetto Stampa : Caruso Riccardo  
 Referente Prov.le Attività Giovanile : Tosto Alberto  
 Addetto AS400 : Battaglia Antonino  
 Addetto al Tesseramento : Maugeri Emanuele  
 Addetti alla Segreteria : Cavallaro Daniele - Maugeri Antonino - Zitelli Grazia

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ENNA**

Referente Area di responsabilità sociale : Sella Agostino  
 Medico Fiduciario Provinciale : Russo Arcangelo  
 Fiduciario Prov.le campi sportivi : Vicari Paolo  
 Addetto Stampa : Caccamo Riccardo  
 Referente Prov.le Attività Giovanile : Compagnone Salvatore

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA**

Referente Area di responsabilità sociale : Napoli Francesco  
 Medico Fiduciario Provinciale : Leonardi Sebastiano  
 Fiduciario Prov.le campi sportivi : Foscolo Sebastiano  
 Addetto Stampa : Italiano Andrea  
 Referente Prov.le Attività Giovanile : Benanti Giovanni  
 Collaboratore : Garufi Massimo  
 Collaboratore : Presti Emanuele

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PALERMO**

Referente Area di responsabilità sociale : Uttuso Antonella  
 Medico Fiduciario Provinciale : De Gregorio Roberto  
 Fiduciario Prov.le campi sportivi : Crisci Calogero  
 Addetto Stampa : Gullà Marco  
 Referente Prov.le Attività Giovanile : Guarino Giorgio  
 Referente Madonita Attività Giovanile : Sottile Mario  
 Collaboratori : Gagliardi Antonio - Pagano Francesco Antonio -  
 Collaboratore : Cutrona Vincenzo

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA**

Referente Area di responsabilità sociale : Licitra Antonello  
 Medico Fiduciario Provinciale : Vaccaro Raffaele  
 Fiduciario Prov.le campi sportivi : Rizza Michele  
 Addetto Stampa : La Lota Andrea  
 Referente Prov.le Attività Giovanile : Nunnari Francesco  
 Collaboratori : Appiano Vincenzo - Zisa Giovanni - Asta Enrico

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA**

Referente Area di responsabilità sociale : Cavarra Nello  
 Medico Fiduciario Provinciale : Gazzè Angelo  
 Fiduciario Prov.le campi sportivi : Pennuto Massimiliano  
 Addetto Stampa : Abela Maurilio  
 Referente Prov.le Attività Giovanile : Maiori Giuseppe

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI**

Referente Area di responsabilità sociale : Tallarita Giuseppe  
 Medico Fiduciario Provinciale : Mistretta Pietro  
 Fiduciario Prov.le campi sportivi : Aiuto Salvatore  
 Addetto Stampa : Quarrato Alessandro Piero  
 Referente Prov.le Attività Giovanile : Tallarita Giuseppe  
 Collaboratori : Cirrone Francesco – Grimaudo Giuseppe – Patti Vincenzo

**PORTALE SERVIZI F.I.G.C. - ANAGRAFE FEDERALE – VARIAZIONI ORGANIGRAMMA****Indicazioni Generali:**

Le Società dovranno accedere al portale **Servizi FIGC – Anagrafe Federale**, raggiungibile al seguente link <https://anagrafefederale.figc.it> o attraverso il collegamento presente sul sito [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it).

Una volta effettuato l'accesso, selezionando la funzione "**Variazione organigramma**", dovranno aggiornare il proprio organigramma relativo alla corrente stagione sportiva.

A tale riguardo, si ricorda che **il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da almeno tre componenti: Presidente, Vice Presidente e un Consigliere/Segretario**; in caso di Amministratore Unico o Commissario non sarà obbligatorio inserire gli altri due componenti.

Le Società dovranno rimuovere i soggetti appartenenti al Consiglio Direttivo che non fanno più parte dell'organigramma societario e aggiungere gli eventuali nuovi componenti; per i dirigenti rimossi automaticamente dal sistema al 30 giugno, sarà necessario selezionare nuovamente i nominativi precedentemente tesserati cliccando sul tasto "*Seleziona esistente*" e scegliendo la stagione sportiva precedente.

**Il Consiglio direttivo inserito deve essere completo di tutte le cariche così come riportato nel proprio statuto/atto costitutivo/verbale.** Per i membri del Consiglio direttivo è possibile indicare un incarico secondario. (Es. Consigliere con l'incarico di Segretario o Consigliere con l'incarico di Direttore Generale).

**Per la prima variazione organigramma della stagione è necessario produrre una copia timbrata del verbale delle assemblee e di ogni altro organo delle società che ha deliberato la riconferma o la variazione dell'organigramma societario; il verbale dovrà essere allegato anche per le successive variazioni qualora la variazione interessi il Consiglio Direttivo e/o sia intervenuto un cambio di Legale Rappresentante. Per le variazioni inerenti "Altri dirigenti" non deve essere prodotto verbale.**

Ogni **variazione all'organigramma successiva alla prima**, dovrà essere inserita nel **Portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE**; il relativo modulo censimento sarà firmato solo dai nuovi componenti.

Si invitano le Associate a verificare l'indirizzo della sede sociale, l'indirizzo per la corrispondenza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), nonché l'aggiornamento degli organigrammi societari nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. **Con riferimento alla PEC, si rammenta che le Società hanno l'obbligo di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale informazione è condizione necessaria per l'affiliazione.**

Per ogni necessità di supporto tecnico alle Associate sul portale Servizi FIGC Anagrafe federale, quindi per eventuali problemi di funzionalità del portale, per eventuali problemi di caricamento dei documenti e così via, può essere aperta una segnalazione all'indirizzo:

[supportotecnico@figc.it](mailto:supportotecnico@figc.it)

### **ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO "SAFEGUARDING")**

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

### **INDENNIZZO TRASFERTE – NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO E DI COPPE**

Si riportano alcune nozioni utili per le Società:

#### **a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici:**

Alla Società ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.

#### **b) Gara non disputata per assenza dell'arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:**

Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi delle spese effettive di viaggio inerenti la prima trasferta onde procedere all'accredito, sul conto della Società.

#### **c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per indisponibilità dell'arbitro:**

La procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.

#### **d) Gara sospesa nell'intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilità dell'arbitro:**

La gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese).

Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione alle Società del risultato economico.

**e) Gare ripetute perché annullate:**

In questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarà rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).

**f) Gare disputate in campo neutro:**

Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € **300,00 (comprensivo dell'obbligo dell'ambulanza a bordo campo)** che sarà accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederà all'addebito della predetta somma alla Società ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Società (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrà essere pagato direttamente alla società organizzatrice.

**g) Gare organizzate per conto del Comitato Regionale con emissione biglietti.**

La società organizzatrice dovrà trasmettere al Comitato il Rendiconto degli incassi (Borderò) e delle spese effettuate con allegati i giustificativi.

Il Comitato procederà a redigere il rendiconto finale riconoscendo alla società organizzatrice il 10% sull'incasso netto a titolo di spese forfettarie.

Alle società partecipanti sarà ripartita la restante somma.

**ASSISTENZA MEDICA**

Si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti:

...omissis...

**c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili**

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

**d) Fase Regionale Coppa Italia riservata unicamente alle Società di Eccellenza maschile oppure riservata a Società di Eccellenza maschile congiuntamente a Società di Promozione maschile.**

Le Società ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata.

**e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti**

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

### **OBBLIGO VISITA MEDICA CALCIATORI**

Si riporta uno stralcio di quanto proposto sul C.U. N° 3 della LND Stagione 2026/27:

"Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in Medicina dello Sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni."

**In considerazione di quanto esposto si comunica alle società che non saranno approvate le pratiche di tesseramento calciatori, in assenza dell'apposita visita medica sportiva in corso di validità.**

### **PRACTICHE DI TESSERAMENTO DILETTANTI**

Si invitano le società ad inviare le pratiche di tesseramento calciatori in congruo anticipo rispetto alla partita ufficiale (Coppa o Campionato), così da consentire all'Ufficio Tesseramento di esaminare le stesse e segnalare eventuali irregolarità, o vizi di forma nella documentazione allegata.

In merito a quanto esposto ed in considerazione della mole di lavoro presso il medesimo ufficio, la modulistica inviata a ridosso del fine settimana potrebbe non essere evasa.

Ricordiamo inoltre che sino a quando non sarà inviata la documentazione necessaria per il tesseramento, il calciatore non sarà coperto da assicurazione anche per gli allenamenti.

La decorrenza del tesseramento è regolamentata secondo quanto disposto dall'Art. 39 NOIF o 40 Quater nel caso di calciatori stranieri

### **NUMERO RISERVE DISTINTA DI GARE**

In deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C., relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

## MAGLIE DI GIUOCO

In deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, è consentito ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo.

## SOSTITUZIONE AGGIUNTIVA

in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C., relative alla regola 3 del regolamento del giuoco del calcio, è consentito alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell'ambito della L.N.D., di utilizzare un calciatore/calciatrice di riserva in più negli eventuali tempi supplementari, e, quindi di avere un'opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite.

## CENSIMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI GIOCATORI/GIOCATRICI

Per censimento del calciatore/calciatrice si intende l'attività di raccolta dei dati di contatto del/la tesserato/a, quali indirizzo e-mail e numero di telefono.

Il censimento dei dati di contatto si rende necessario per ottemperare ad alcuni obblighi sulla nuova norma del contratto di lavoro sportivo e per raccogliere i dati dei tesserati. Come previsto dall'art. 3 comma 3.1 dell'Accordo Collettivo sul Contratto di Lavoro Sportivo è fatto obbligo l'invio telematico del contratto di lavoro sportivo stipulato tra società e tesserato, al tesserato stesso.

Sarà obbligatorio quindi inserire l'indirizzo e-mail del tesserato per fare una pratica di tesseramento con contratto di lavoro sportivo. È consigliabile comunque procedere al censimento dei contatti dei propri tesserati a prescindere dalla tipologia di rapporto sportivo esistente.

Il censimento del tesserato potrà avvenire con varie funzioni presenti sul Portale LND (Vedi guida pubblicata sul sito <https://sicilia.lnd.it/>)

## DISPOSIZIONE APPLICATIVA DELL'ART. 34, COMMA 3, DELLE N.O.I.F.

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2026 della L.N.D., ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., l'autorizzazione ivi prevista per la partecipazione alle attività agonistiche organizzate nell'ambito della L.N.D. non è richiesta per i calciatori e le calciatrici che abbiano compiuto il 16° anno di età nel corso della stagione sportiva 2026/2027, ancorchè mantengano la qualifica di "Giovani" ai sensi dell'art. 31, delle N.O.I.F. Resta fermo, per i predetti calciatori e calciatrici, il possesso degli altri requisiti previsti dalle vigenti norme federali in materia di tesseramento e di tutela sanitaria.

## COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FIFA

### **FIFA LEGAL PORTAL**

Si invitano tutte le società ad attivare il proprio account presso il FIFA Legal Portal (<https://legalportal.fifa.com/>), al fine di tracciare qualsiasi tipo di comunicazione che potrebbe coinvolgerle in aspetti legali al Regolamento FIFA

### **CLEARING HOUSE**

L'istituzione della FIFA Clearing House SAS (FCH) è un elemento chiave del pacchetto di riforma del sistema di trasferimenti adottato dal Consiglio FIFA nel 2018 al fine di promuovere e proteggere l'integrità del calcio professionistico.

FCH è un istituto di pagamento con sede in Francia che funge da intermediario nei pagamenti relativi ai premi di formazione (meccanismo di solidarietà e indennità di formazione) derivanti dagli articoli 20 e 21 e dagli allegati 4 e 5 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP) FCH garantisce che i pagamenti dei nuovi club siano distribuiti correttamente ai club in fase di formazione. I pagamenti si basano sul passaporto elettronico definitivo dei giocatori (EPP) e sulla dichiarazione di assegnazione approvata dall'amministrazione FIFA.

**Si invitano tutte le società a rispondere tempestivamente a tutte le comunicazioni provenienti dall'indirizzo [info@fifaclaringhouse.org](mailto:info@fifaclaringhouse.org)**

Link :

<https://www.figc.it/media/194994/1-fifa-clearing-house-status-objectives-and-operations.pdf>

per info scrivere a [fch@figc.it](mailto:fch@figc.it)

## CALCIATORI CON CONTRATTO DI LAVORO NON PRESENTI SUL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si informano le società che, nel caso in cui dei calciatori contrattualizzati non risultino sul Registro Nazionale, è necessario inviare una mail ai seguenti indirizzi: [registro.societafederale@figc.it](mailto:registro.societafederale@figc.it) [b.baldari@figc.it](mailto:b.baldari@figc.it)

## COMUNICAZIONE ATTRAVERSO MAIL

La LND ha comunicato che numerose e-mail non raggiungono le nostre caselle di posta elettronica, a causa del funzionamento del sistema antispam. Al fine di evitare che ciò avvenga, si raccomanda di utilizzare il Portale LND, alla voce "Home" effettuare "Apertura segnalazione" o, in alternativa, di inviare agli indirizzi PEC dei nostri Uffici, che troverete sul sito del Comitato Regionale all'indirizzo [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it) e precisamente su **CONTATTI**.

## REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con riferimento al Registro di cui all'oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a **inviare a questo Comitato Regionale, email [cr.sicilia01@lnd.it](mailto:cr.sicilia01@lnd.it)**, il Certificato di iscrizione con validità fino al 30/06/2026.

**Quanto sopra è rilevante ai fini dell'attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.**

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL <https://registro.sportosalute.eu/>,

dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL <https://registro.sportosalute.eu/home/regolamentoenorme/>.

Per ogni problematica connessa alla registrazione e all'accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: [sicilia.affarigenerali@lnd.it](mailto:sicilia.affarigenerali@lnd.it). Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

## **APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMITATO REGIONALE**

Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

	<b>MATTINA</b>	<b>POMERIGGIO</b>
<b>Lunedì</b>	10.30 – 13.00	<b>CHIUSI</b>
<b>Martedì</b>	10.00 – 12.00	15.00 – 16.30
<b>Mercoledì</b>	10.00 – 12.00	15.00 – 16.30
<b>Giovedì</b>	10.30 – 13.00	<b>CHIUSI</b>
<b>Venerdì</b>	10.30 – 13.00	<b>CHIUSI</b>

**GLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA CHIUDERANNO DAL GIORNO 10 AGOSTO 2026 AL GIORNO 14 AGOSTO 2026**

---

**PUBBLICATO DAL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 9 LUGLIO 2026**

---

**LA SEGRETARIA**  
Wanda COSTANTINO

**IL PRESIDENTE**  
Sandro MORGANA